

Deliberazione del Consiglio Comunale

48 Delibera

OGGETTO: Art. 12 Legge 7.6.90 n. 241. Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi.

zio. data 1.7.1991

anno millenovecento novantuno il giorno 1 del mese di luglio
 ore 20 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

per la determinazione del Sindaco e previo regolari inviti notificati a domicilio e nei termini legali, si è riunito il Consiglio comunale.

l'appello nominale risulta:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Piscopo Domenico	si			Iandoli Michele	si		
Maffeo Gennaro	si			Esposito Gennaro	si		
Strumolo Tommaso	si			Francavilla Arnaldo	si		
La Sala Raffaele	si			Nazzaro Rosario	si		
Spagnuolo Carmine	si			Iaione Arturo	si		
Mastroberardino Michele	si			Aquino Vincenzo	si		
Piccolo Gerardo	si			Tomasetti Antonio	si		
Berardino Sabino	si			Pisacreta Vittorio	si		
Battista Antonio	si			Venezia Biagio	si		
Costanza Vitantonio			si	Bagnara Carmine	si		
Spina Carlo	si			Di Pietro Elio	si		
De Simone Alberta	si			Pacia Ulderico	si		
Baratta Biagio Carmine	si			Narciso Sabino	si		
Palma Francesco	si			Iapicca Arcangelo			si
Parziale Luigi	si			Porcelli Giovanni			si
Presenti	N. 27			Assenti	N. 3		

assume la presidenza il Sindaco Dott. Domenico Piscopo

il Segretario Generale Dott. Domenico Lerro.

il Presidente, dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che

la riunione è stata data partecipazione a S. E. il Prefetto ed al Comitato Prov.le Controllo, riconosce legale l'adunanza e

in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

Si dà atto che sono rientrati in aula i Consiglieri De Simone e Bagnara-

Il Consigliere Narciso Sabino - Delegato all'Assistenza, riferisce: "L'Assessorato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 12 della legge 7/8/1990 n° 241, ha predisposto il presente regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di contributi a persone, ed Enti pubblici e privati-

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di assistenza e di servizi sociali si è ritenuto inserire integralmente nel nuovo regolamento le disposizioni contenute in quello in vigore, essendo stato, quest'ultimo, approvato dal Consiglio Comunale nell'ottobre 1988-

Il Consiglio può apportare eventuali modifiche o aggiunte nel rispetto della normativa vigente", dà quindi lettura dello schema di regolamento che sottopone all'esame del Consiglio-

Il Consigliere Spina Carlo (Dc) propone che sia snellita la procedura per la istruttoria delle domande di contributo presentate da persone bisognose (art. 9) è opportuno, egli osserva, che siano prefissati dei termini entro i quali la Giunta deve decidere e questo per evitare un iter ulteriormente mortificante per chi già trovasi in una penosa situazione-

Il Consigliere Battista Antonio (DC) rileva una non rispondenza del regolamento allo spirito della legge che lo

prevede, ne sottolinea anzi una palese contraddizione in quanto così come concepito, non assicura la trasparenza e la semplificazione dell'azione amministrativa alla quale la legge n° 241/90 mira-

Il regolamento proposto è per il Consigliere Battista anacronistico, perchè farraginoso la procedura prevista in alcuni casi, ed è anche errato rispetto alla legge 241, a differenza di quanto sancito da quest'ultima, non risultano chiaramente individuabili i responsabili dei procedimenti-

Propone pertanto, una Commissione consiliare che riveda il regolamento proposto, Commissione che può essere anche quella attualmente incaricata della predisposizione dello Statuto e degli altri Regolamenti-

Il Consigliere Iaione Arturo (PSI) ritiene scontate le perplessità sollevate dal Consigliere Battista, invita a mettere in rapporto il regolamento proposto con la nostra realtà storica e non con quella di altri e più grandi Comuni dove realmente si è risentita una grossa attività clientelare in materia di contributi, ad Atripalda la trasparenza in materia di contributi assistenziali è stata sempre rispettata-

Pur concordando sulle osservazioni mosse dal Consigliere Battista in merito alla necessità di adeguare maggiormente alla reale situazione il Regolamento, ritiene che la proposta di una Commissione miri essenzialmente a ritardare il tutto-

Il Consigliere La Sala Raffaele (DC) ricorda che in materia di Regolamenti è prassi che vi sia un coinvolgimento preventivo tra i gruppi-

A questo punto si conviene, all'unanimità, una breve sospensione della seduta per consentire un incontro tra i capigruppo sull'argomento-

Alla ripresa dei lavori il Consigliere Iaione riferisce le modifiche apportate allo schema inizialmente proposto dalla conferenza dei capigruppo-

Il Consigliere Battista (DC) a nome del suo gruppo, dichiara che le osservazioni da lui mosse in precedenza rimangono, anche se al momento sono assorbite dall'impegno di ripensare a questo regolamento alla luce delle esperienze che emergeranno-

Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 12 della Legge 7/8/1990 n° 241 il quale subordina la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi alla fissazione di criteri e modalità da parte delle amministrazioni precedenti;

Visto lo schema di regolamento proposto dall'Assessore all'assistenza, nonché i successivi emendamenti suggeriti nella conferenza dei capigruppo;

Sentita la discussione di cui innanzi;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi

dell'art. 53 della Legge n° 142/90;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento comunale per la concessione di cui all'art. 12 della legge 7/8/1990, n° 241:

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
ECC. DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241-

CAPO I

CRITERI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7.8.90, n. 241.

ART. 2

Le concessioni di cui al presente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree attività:

- CULTURA
- PUBBLICA ISTRUZIONE
- SPORT
- ATTIVITA' RICREATIVE

- POLITICHE GIOVANILI

- ASSISTENZA

- SERVIZI SOCIALI

ART. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice con l'indicazione delle esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili per una adeguata valutazione.

I capi uffici interessati provvedono all'individuazione dei dipendenti responsabili dell'istruttoria delle domande di concessione nell'ambito dei servizi e/o aree di attività previsti all'art. 2 - comma 1.

I dipendenti di cui al precedente comma 2, valutano le migliori opportunità per una adeguata istruttoria.

E' possibile, ai fini di cui al precedente comma 3, avvalersi della collaborazione di tutto l'apparato del Comune ed anche richiedere informazioni e notizie ad uffici ed Enti esterni, onde acquisire ogni utile elemento di valutazione.

ART. 4

Le domande verranno debitamente istruite dal dipendente designato che dovrà in particolare:

1) verificare la compatibilità finanziaria delle stesse, tenendo conto dei budget di spesa individuati annualmente.

2) predisporre, su indicazione dell'Assessore competente che controfirma la pratica, la proposta di decisione.

La Giunta Comunale decide in merito alle richieste di concessioni di cui al presente regolamento entro il termine di cui all'art. 2 della Legge 7/8/1990 n 241-.

ART. 5

La Giunta Comunale, qualora ritenga insufficiente l'istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di acquisire ulteriori elementi integrativi di giudizio.

ART. 6

Le decisioni della Giunta Comunale debbono sempre essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi e finanziari dell'Ente, conformi cioè ai contenuti della relazione previsionale e programmatica.

Le decisioni assunte dalla Giunta Comunale vengono comunicate agli interessati.

ART. 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente i criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

Qualora le richieste di cui al comma 1 non dovessero venire interamente soddisfatte, la graduatoria formulata e la

relativa proposta di concessione sarà esposta all'Albo Pretorio per quindici giorni e contro di essa gli interessati, contestualmente informati in merito, potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Se le ragioni addotte dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e reinvestire la Giunta Comunale che decide in via definitiva.

ART. 8

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando la natura e consistenza delle stesse.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI SERVIZI SOCIALI.

ART. 9

Contributi erogati per motivi di assistenza economica.

Possano essere beneficiari:

- a) Persone in temporanea difficoltà economica (ad esempio disoccupati con nucleo familiare a carico, ecc.);
- b) Persone soggette ad assistenza psichiatrica continua e pertanto impossibilitati a lavorare, fatto salvo per i casi che abbiano già usufruito di provvidenze regionali istituite con legge;

- c) Famiglie di detenuti, senza alcun sostegno economico;
- d) Madri nubili sole, disoccupate, senza appoggi della famiglia di origine;
- e) Donne separate con figli a carico, che non abbiano sostentamento, anche per mancanza di lavoro o di un contributo del coniuge o di possibilità di appoggi familiari;
- f) Vedova con figli minori che in seguito al decesso del coniuge risultino prive di ogni riserva economica;
- g) Anziani inabili che percepiscono la sola pensione integrata al minimo.

ART. 10

Contributi erogati per motivi di salute.

Quando il contributo è richiesto per motivi di salute ad eccezione delle spese farmaceutiche occorre che si dimostri la necessità di particolari cure e di accertamenti onerosi che non sono erogati dalle strutture sanitarie pubbliche o previdenza privata.

In tal caso occorre:

- a) documentazione delle spese da effettuare, con preventivi o fatture se la spesa è stata già effettuata;
- b) In caso di presentazione del solo preventivo, una volta sostenuta la spesa, dovrà essere presentata relativa fattura;
- c) cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute.

Tutti i certificati dovranno essere riprodotti in

fotocopia-

Di norma il contributo è erogato in una percentuale variabile del 50% all'80% della spesa in relazione al reddito del nucleo familiare del richiedente, sempre che questo non superi L. 20.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni persona a carico e comunque entro il tetto massimo di L. 5.000.000 ove non sia intervenuto rimborso della U.S.L..

L'Amministrazione Comunale si riserva di svolgere propri accertamenti e di procedere ad una propria valutazione del caso, anche utilizzando la consulenza dell'Ufficiale Sanitario della U.S.L. -

L'Amministrazione Comunale può concedere un contributo a tantum ai portatori di handicap invalidanti al 100% di propria iniziativa e su richiesta da parte dell'avente titolo, purchè rientri nel tetto massimo di reddito, così come previsto dal 2° comma, previa accertamento da parte dell'Assessorato all'Assistenza;

ART. 11

Modalità di erogazione dei contributi per motivi di assistenza economica.

Quando il contributo è erogato per motivi di bisogno economico il nucleo familiare non deve avere un reddito annuo superiore a L. 9.000.000 (novemilioni) compreso la tredicesima mensilità aumentato di L. 500.000 annue per ogni persona a carico, nonchè il canone di fitto annuo e le tasse

scolastiche per i figli studenti a carico.

Tale contributo viene corrisposto per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione di bisogno e comunque non oltre tre volte nell'anno nella misura massima complessiva di L. 1.000.000.

ART. 12

Documentazione per l'ammissione ai contributi di assistenza economica.

La documentazione prescritta a corredo della domanda è la seguente:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino i beni (stipendio, pensioni con specificazioni della somma), automobili (marca e cilindrata) ecc. del nucleo familiare;
- b) beni immobili: case o case (l'alloggio di abitazione non costituisce reddito), terreni (specificando il luogo e la quantità) di proprietà del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare;
- c) fotocopia del modello 101 o 740;
- d) fotocopia del certificato di disoccupato;
- e) busta paga o certificazioni di pensioni per le rendite I.N.A.I.L.;
- f) fotocopia della ricevuta del versamento del canone di affitto;
- g) fotocopia della ricevuta del versamento delle tasse

scolastiche;

h) certificato di stato di detenzione in un Istituto di pena della Repubblica (per i richiedenti di cui al punto c) dell'art. 1-

ART. 13

Cure termali per gli anziani.

In materia di cure termali per gli anziani valgono i seguenti criteri di priorità per la formulazione della graduatoria:

- 1) anziani che versano in particolari condizioni di emarginazione;
- 2) per tutti gli altri, di anno in anno con atto deliberativo, verranno decise le modalità di partecipazione alla spesa;
- 3) in caso di monoreddito, il reddito sarà diviso per due.

Le domande di ammissioni al servizio dovranno essere presentate su appositi moduli presso l'ufficio Servizi Sociali, corredate dai seguenti documenti:

- 1) fotocopia certificato di pensione;
- 2) certificato medico;
- 3) Mod. 740 o Mod. 201 ed ogni altra documentazione che l'interessato ritenga opportuno produrre.

ART. 14

Pagamento integrazioni rette per ricovero di anziani inabili.

Gli anziani, più bisognosi, che non possono avere adeguata assistenza a domicilio, previo accertamento dello stato di bisogno e delle condizioni familiari degli assistibili a termine di legge possono essere ricoverati in case di riposo, con le seguenti modalità:

- a) presentazione da parte dei richiedenti di apposita domanda corredata da relazione socio- economica-sanitaria riferita al richiedente e socio -economica relativa ai familiari tenuti per legge agli alimenti;
- b) per gli anziani ai quali verranno erogati eventuali assegni di accompagnamento con relative somme di arretrati o eventuali conguagli di pensioni, il Comune adotterà, secondo i criteri stabiliti, forme di recupero parziale di somme già pagate per il ricovero degli stessi;
- c) i richiedenti dovranno versare come partecipazione alla spesa di ricovero i due terzi della propria pensione o delle proprie pensioni mensili.

ART. 15

Nei casi indicati nel precedente art. 14 il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili e degli indigenti.

ART. 16

Le domande degli interessati di cui all'art. 3 dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento

CAP. III

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 17

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni come previsto dall'apposita convenzione con la ditta appaltatrice del servizio.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dall'Assessore competente, previa valutazione dell'istanza da parte del dipendente istruttore, previa delibera della Giunta, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza ai programmi dell'Amministrazione Comunale;

- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 2;
c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta ~~comunque~~ l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: " CON IL PATROCINIO DELL'AMINISTRAZIONE COMUNALE DI ATRIPALDA ASSESSORATO _____ "

ART. 18

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente ed occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione.

NORMA TRANSITORIA

In fase di I' applicazione si fa riferimento ai capi Uffici
esistenti fino all'approvazione del nuovo Regolamento
Organico e degli Uffici-

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico Piscopo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dott. Gennaro Maffeo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Letto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi a termini di legge.

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____
giorno _____ festivo _____ e che contro di essa, ad oggi
di mercato _____
sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sez. Decentrata Prov. di Avellino ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953 in data _____

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sez. Decentrata Prov. di Avellino ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953 in data _____

prot. n. 11632

prot. n. _____

Dal Municipio, li _____
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio, li _____
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la sua estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi e per gli effetti: (1)

dell'art. 3 Legge 9 giugno 1947 n. 530, art. 59 Legge 10 febbraio 1953 n. 62.
 ed art. 21 Legge Regione Campania n. 4-1972; n. 23 Legge Regione Campania n. 26-1986;

dell'art. 60 - 2° comma - Legge 10 febbraio 1953 n. 62,
 ed art. 22 - 4° comma - Legge Regione Campania 24 marzo 1972 n. 4;

dell'art. 60 - 6° comma - Legge 10 febbraio 1953 n. 62,
 ed art. 22 - 7° comma - Legge Regione Campania 24 marzo 1972 n.4;

dell'art. 23 - Legge Regione Campania 18 agosto 1986. n. 26:

IL SEGRETARIO
Dal Municipio, li _____
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre

data
anno
ore
la c
mun
rappe
Pisc
Mafi
Stru
La S
Spag
Mast
Picc
Berar
Battis
Costa
Spina
De Si
Baratt
Palma
Parzia
Preser
ume l
ste il
resider
runic
in d